



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 14 ottobre 2020

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
al direttore amministrativo dott.ssa Martini
al direttore amministrativo dott.ssa Semeraro
e p.c.
alla Presidente della Sezione civile
al Presidente del settore penale
al Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP
ai Giudici professionali
ai Giudici onorari di Pace

Oggetto: patrocinio a spese dello Stato e difensori d'ufficio – tempi e modalità di deposito dell'istanza di liquidazione

Ai sensi dell'art. 37-bis del DL 76/2020¹ le istanze di liquidazione devono essere depositate esclusivamente con modalità telematiche².

Occorre pertanto impartire le opportune disposizioni e informazioni, rispettivamente, alle cancellerie e ai difensori, al fine di consentire la massima omogeneità dei comportamenti e, conseguentemente, la massima fluidità nello svolgimento delle procedure necessarie per corrispondere quanto dovuto.

PQM

a) modalità di deposito dell'istanza di liquidazione:

L'istanza di liquidazione (da parte del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, o del difensore d'ufficio) e la relativa nota specifica devono essere **sempre** depositate (in tutti i procedimenti, civili e penali, davanti al Tribunale e davanti al Giudice di Pace), **esclusivamente tramite LSG** (Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia, accessibile dal link: <https://lsg.giustizia.it/>).

I file contenenti la documentazione non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.

¹ L'art.37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020) dispone:

“Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.”.

² Il provvedimento del Direttore della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati, che illustra le modalità telematiche per il deposito, è stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici in data 6 ottobre 2020 (https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_per_istanza_web_v.1.3_06102020.pdf).

Le istruzioni complete sono contenute nel Manale utente (al link: <https://lsg.giustizia.it/IstanzaWeb/manuale/Manuale%20Liquidazioni%20Spese%20Giustizia.pdf>).

Il difensore può verificare lo stato della richiesta consultando il Portale LSG e, comunque, ogni avanzamento nella trattazione della pratica è comunicata alla PEC del difensore: funzioni la cui utilità è indubbia ed evidente.

La cancelleria accetta o rifiuta il deposito, a seconda dell'esito delle verifiche di sua competenza, utilizzando l'applicativo SIAMM, dedicato alla gestione delle richieste pervenute tramite il Portale LSG.

b) tempi di deposito dell'istanza di liquidazione

L'art. 83, comma 3-bis dpr 115/2002, al fine di accelerare la pronuncia dei decreti di liquidazione nei procedimenti (civili e penali, promossi davanti al Tribunale o innanzi al Giudice di Pace), in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato o la nomina del difensore d'ufficio, dispone che *“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.”*

Per conseguire la finalità acceleratoria della disposizione, è indispensabile evitare che l'istanza di liquidazione sia depositata dopo che il fascicolo è stato trasmesso al giudice dell'impugnazione o ad altra cancelleria (ufficio corpi di reato, ecc.).

A far data dall'introduzione dell'art. 83, comma 3-bis, dpr 115/2002³, era stata adottata la prassi di far depositare l'istanza di liquidazione in udienza.

Ora, però, essendo divenuto obbligatorio il deposito dell'istanza con modalità esclusivamente telematiche, è **necessario** che tale deposito sia **effettuato entro un breve termine dalla definizione del processo**.

Pare congruo a tal fine il **termine di 10 giorni**.

In caso di deposito oltre detto termine, l'Ufficio non sarà più in grado di garantire la dovuta sollecitudine sia nella pronuncia del decreto di liquidazione, sia nell'espletamento dei conseguenti adempimenti di cancelleria, perché il fascicolo processuale potrebbe essere indisponibile per un periodo di tempo più meno lungo.

c) pronuncia del decreto di liquidazione

Effettuati gli accertamenti reddituali da parte del personale addetto all'Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato, il fascicoletto che conterrà l'istanza di liquidazione e l'esito delle dette verifiche sarà trasmesso al Giudice del processo, che si pronuncerà sulla domanda il prima possibile, compatibilmente con la necessità che siano resi disponibili dall'Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato gli accertamenti reddituali.

Chiedo a codesto Consiglio di valutare l'opportunità di diffondere la presente nota ai propri iscritti e, in particolare, di segnalare

- a) che l'istanza di liquidazione del compenso **a partire dal 2 novembre** deve essere depositata telematicamente con il Portale LSG;
- b) che è necessario che l'istanza sia trasmessa telematicamente **entro 10 giorni dalla definizione del processo**.

Si pubblichi sul sito Internet del Tribunale e si diffonda con Telegram, reiterandone l'invio ogni mese fino al 31.12.2021.

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



³ introdotto dall'art. 1, comma 783, legge 28 dicembre 2015, n 208

